

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE APPLICATIVE D.M. 2 MARZO 2018

Principali modifiche della versione del 5 settembre 2019

Il GSE ha provveduto ad effettuare un aggiornamento delle Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018 a distanza di oltre un anno dalla loro pubblicazione avvenuta il 18 giugno 2018.

L'aggiornamento che ha riguardato gran parte del documento, vuole chiarire e dettagliare meglio alcuni aspetti del processo di incentivazione, ottimizzandone alcune fasi anche in considerazione di quanto emerso dai quesiti e dalle osservazioni pervenute dai diversi stakeholder.

Di seguito sono riepilogate le principali modifiche apportate al documento.

CAPITOLO 1: INQUADRAMENTO GENERALE

Sono stati introdotti gli aggiornamenti normativi, quali ad esempio la deliberazione 27/2019/R/gas di ARERA: *"Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018"*.

CAPITOLO 2: INCENTIVAZIONI PREVISTE DAL DECRETO

È stato chiarito che la partecipazione del Produttore di biometano avanzato alle spese per la realizzazione dell'impianto pertinente, sia di distribuzione sia di liquefazione, deve avvenire contestualmente alla realizzazione. Pertanto, per determinare la spesa sostenuta da parte del Produttore di biometano avanzato saranno tenute in considerazione esclusivamente le fatture relative alle attività di realizzazione dell'impianto pertinente svolte entro la data di entrata in esercizio di quest'ultimo. Ciò significa ad esempio, che non può essere riconosciuta la maggiorazione per la realizzazione di impianti pertinenti nei casi di locazione operativa e/o finanziaria o che sono stati acquistati dal Produttore stesso successivamente alla loro realizzazione *[paragrafo 2.3.1]*.

Inoltre, fermo restando la soglia minima di partecipazione del 51%, il Produttore di biometano avanzato può ricevere le maggiorazioni per la realizzazione di un impianto pertinente fino al limite massimo definito dal Decreto (pari al 70% del costo di realizzazione dell'impianto pertinente nei limiti di 600.000 euro nel caso di impianto di distribuzione del gas naturale e 1.200.000 euro nel caso di impianto di liquefazione) indipendentemente dalla percentuale di partecipazione all'investimento *[paragrafo 2.3.1]*.

È stato specificato che gli impianti di distribuzione o di liquefazione pertinenti possono essere realizzati e ultimati anche prima del completamento dell'impianto di produzione di biometano cui si riferiscono e avere pertanto una data di entrata in esercizio antecedente a quella dell'impianto di produzione di biometano *[paragrafo 2.3.1]*.

In merito all'incentivazione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano, i Soggetti Obbligati, che hanno aderito al meccanismo di incentivazione previsto dal GSE, non hanno più il vincolo dell'immissione in consumo delle partite di biocarburante avanzato diverso dal biometano nello stesso anno di acquisto presso i Produttori *[paragrafo 2.4]*.

CAPITOLO 3: PRECISAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO

È stato precisato che nel caso in cui l'impianto di produzione di biogas e quello di depurazione e raffinazione del biogas stesso siano in capo a soggetti diversi, ciascuno titolare del titolo autorizzativo della propria parte di impianto, il soggetto che si configura come Produttore e che può richiedere il riconoscimento dell'incentivo, è il titolare dell'impianto di depurazione e raffinazione del biogas e, ove previsto, delle autorizzazioni per la connessione dell'impianto alla rete. Questa specificazione era già presente nelle Procedure Applicative per il caso di biometano prodotto a partire dai contributi di più impianti di produzione di biogas collegati alla medesima sezione di depurazione e raffinazione del biogas con i titoli autorizzativi in capo a soggetti diversi *[paragrafo 3.4]*.

CAPITOLO 4: QUALIFICA DEGLI IMPIANTI

Al fine di richiedere la decorrenza dell'incentivo nell'anno in corso, i Produttori di biometano avanzato e i Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano dovranno presentare la richiesta di qualifica in esercizio o la comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di impianti già qualificati a progetto, entro il 31 ottobre dello stesso anno. Qualora la richiesta fosse presentata successivamente, l'incentivo dovrà decorrere dall'anno successivo. L'introduzione di tale vincolo deriva dalla necessità di rispettare i tempi per la fatturazione di conguaglio nei confronti dei Soggetti Obbligati aderenti sui quali grava la copertura degli incentivi riconosciuti ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto *[paragrafo 4.5]*.

Si specifica che, nel caso di più qualifiche associate a uno stesso impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, ad ognuna di esse è possibile associare una nuova data di decorrenza dell'incentivo. *[paragrafo 4.5]*

Si chiarisce, inoltre, che per impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano già qualificati in esercizio e per i quali venga presentata una nuova richiesta di qualifica associata a una producibilità aggiuntiva derivante da contratti con decorrenza nell'anno

successivo, l'eventuale data di inserimento in graduatoria è posta al primo gennaio dell'anno indicato nei medesimi contratti *[paragrafo 4.5]*.

CAPITOLO 5: CONTRATTO GSE-PRODUTTORE

È stata dettagliata la fase di attivazione contrattuale, in particolare nel caso in cui il Produttore che richieda il ritiro del biometano prima dell'ottenimento della qualifica in esercizio, e sono state introdotte delle modifiche volte ad ottimizzare i tempi di attivazione del contratto di ritiro *[paragrafo 5.3]*.

CAPITOLO 6: DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

È precisato che con riferimento al calcolo dell'energia del biometano avanzato ritirato dal GSE, i quantitativi di energia scambiati sul mercato del gas sono determinati sulla base di un PCS riferito a una temperatura di combustione di 25°C *[paragrafi 6.1.9 e 6.1.10]*.

Per le configurazioni d'impianto in cui non è richiesto il ritiro del biometano avanzato al GSE, l'invio dei contratti e delle fatture attestanti l'immissione in consumo per i trasporti deve avvenire a cura del Produttore o degli intermediari (non più a cura del titolare/gestore dell'impianto di distribuzione del gas naturale) *[paragrafo 6.1]*.

Per le configurazioni di impianto in cui è presente la liquefazione del biometano sono state introdotte le misure di qualità previste dalla Delibera ARERA del 29/1/2019 n. 27 e sono stati conseguentemente adeguati gli algoritmi di calcolo dell'energia incentivabile *[paragrafi 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8]*.

CAPITOLO 7: RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

Per i Produttori di biometano avanzato è stato spostato il termine per l'invio al GSE dell'autodichiarazione e delle eventuali fatture posticipandolo alla fine del mese successivo a quello di produzione *[paragrafo 7.2.1]*.

Per i Produttori è stata spostata la data di pagamento delle differenze di ritiro (per i soli Produttori di biometano avanzato che fanno ritirare il biometano dal GSE) e dei CIC ritirati a consuntivo (per i Produttori di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati) posticipandola alla fine di luglio del mese successivo a quello di competenza *[paragrafi 7.2 e 7.3]*.

Il controvalore di eventuali CIC spettanti al Produttore (di biometano o altri biocarburanti avanzati) ma non fatturati a causa di ritardi nel pagamento da parte dei Soggetti Obbligati aderenti, sarà riconosciuto al Produttore nell'anno successivo a quello di produzione secondo le

stesse tempiste di riconoscimento dell'incentivo previste per il ritiro dei CIC a consuntivo. Tuttavia qualora l'incentivo riconosciuto mensilmente sia inferiore al 95% dell'incentivo spettante per il mese considerato, questo sarà riconosciuto nella prima finestra temporale utile, fino al raggiungimento del 95% [paragrafi 7.2 e 7.3].

Per i Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano si specifica che i quantitativi di produzione immessi in consumo dai Soggetti Obbligati aderenti che eccedono la capacità produttiva qualificata dal GSE sono esclusi dall'incentivazione. Tali CIC eccedenti sono rilasciati ai Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo tali biocarburanti avanzati [paragrafo 7.3].

Per i Produttori di biocarburanti avanzati e per i Soggetti Obbligati aderenti che immettono in consumo le loro produzioni sono stati modificati i tempi di invio delle autodichiarazioni [paragrafo 7.3].

Per i Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano in occasione di ritardi nell'invio dell'autodichiarazione sono specificati i tempi per il riconoscimento del relativo incentivo nel caso in cui il ritardo dipende dal Produttore o dal Soggetto Obbligato aderente [paragrafo 7.3].

Infine, ai Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano è richiesta una stima dei quantitativi di produzione che verranno consegnati ai Soggetti Obbligati aderenti nel corso del trimestre di riferimento per l'immissione in consumo [paragrafo 7.3].

CAPITOLO 8: MODIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI INCENTIVATI

Per i Produttori di biometano avanzato è stata posticipata la data ultima per comunicare la variazione della percentuale di ritiro del biometano al 31 luglio di ogni anno [paragrafo 8.3].

CAPITOLO 9: VERIFICHE, CONTROLLI E SANZIONI

Nessuna modifica da segnalare.

CAPITOLO 10: ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

È stato ribadito quanto già previsto dal contratto stipulato tra il GSE e i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui al Decreto 2 marzo 2018, ovvero che per i Soggetti Obbligati che non rispettano gli obblighi stabiliti dal contratto, tra cui il pagamento delle fatture emesse dal GSE, vengono risolti i contratti con esclusione dal meccanismo. Gli oneri di ritiro dei CIC attribuiti a tali soggetti sono ridistribuiti tra i Soggetti Obbligati aderenti nei limiti dei propri obblighi. Il Soggetto Obbligato al quale viene risolto il contratto dovrà provvedere in autonomia all'assolvimento del corrispondente obbligo avanzato a partire dall'anno di competenza delle fatture inevase [paragrafo 10.3].

È stato posticipato il termine per il pagamento delle fatture da parte dei Soggetti Obbligati aderenti prevedendo la scadenza delle fatture a 20 giorni *[paragrafo 10.3]*.

È stato previsto un secondo conguaglio (con le stesse modalità del primo) per i Soggetti Obbligati aderenti qualora successivamente al primo conguaglio si verificano variazioni degli importi dovuti dagli stessi *[paragrafo 10.3]*.

È stato specificato che il calcolo dell'obbligo tradizionale per i Soggetti Obbligati aderenti non subisce modifiche qualora a seguito della comunicazione del citato obbligo in capo ad ogni Soggetto Obbligato si verificano delle variazioni del numero di CIC incentivati ai Produttori ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto. *[paragrafo 10.4]*.

CAPITOLO 11: DEFINIZIONI

Si introduce la possibilità di utilizzare il contratto di tolling per l'approvvigionamento delle materie prime da parte dei Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e per la successiva immissione in consumo per i trasporti *[paragrafo 11.1]*.

Si specificano con maggior dettaglio i criteri utilizzati per la determinazione della capacità produttiva incentivabile per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano *[paragrafo 11.3]*.

Per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano si precisa che la data di prima immissione in consumo nei trasporti deve essere intervenuta successivamente all'entrata in vigore del DM 2 marzo 2018 *[paragrafo 11.4]*.

CAPITOLO 12: ALLEGATI

Alcuni fac-simile di moduli precedentemente inseriti nelle Procedure Applicative sono stati resi disponibili nella specifica sezione del sito web del GSE.